



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE

In persona del giudice unico, Dr.ssa Tiziana Pavoni, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18787 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 19.02.2026 e vertente

TRA

Parte_1 (C.F. e P.IVA *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante *p.t.*,

Rappresentata e difesa dall'Avv. TRISTANO EUGENIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via FLAMINIA nr. 357, giusta delega in atti.

Attore/Opponente

E

CP_1 C.F. *P.IVA_2*), in persona del l.r. *p.t.*

Rappresentata e difesa dall'Avv. D'ATTILIA LORENZO SAVERIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via ROVERETO nr. 7, per procura alle liti;

Convenuto/Opposto

Oggetto: Opposizione a decreto Ingiuntivo

CONCLUSIONI

All'udienza del 19.02.2026, celebrata nelle forme della trattazione scritta, le Parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, come da verbale in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la “ *Parte_1* [...] ha dedotto: *i*) di aver sottoscritto in data 05/02/2021 un contratto di sub-appalto con la “ *CP_1* ” avente ad oggetto la realizzazione di “*IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI E MECCANICI PALAZZINA “C”*”, dietro il corrispettivo della somma di € 340.000,00, poi concordemente ridotto ad € 279.620,86; *ii*) di aver sottoscritto il 05.04.2023 una Scrittura privata a fronte della quale era stato indicato il valore delle opere residue da realizzare (pari ad € 82.890,86); *iii*) di aver completato le opere richieste, ma di non aver ricevuto il saldo di quanto dovuto, pari ad € 30.249,00.”

Regolarmente costituita la *CP_1* ha rilevato, in via pregiudiziale, che venisse accertato e dichiarato, ex artt. 819 ter c.p.c. e 26 del Contratto di Sub-Appalto, il difetto di competenza e/o di giurisdizione del Tribunale adito in favore del collegio arbitrale. Ha precisato, infatti, che, ai sensi dell'art. 26, del richiamato contratto, le Parti avevano pattuito che *«qualsiasi controversia dovesse insorgere in dipendenza diretta o indiretta del presente contratto [...] sarà devoluta alla cognizione di un Collegio arbitrale composto da tre membri che deciderà secondo diritto, in conformità delle disposizioni in materia di arbitrato contenute nel codice civile agli artt. 806 e segg.»*. Ha, in ogni caso, contestato integralmente la ricostruzione dei fatti articolata dall'attrice e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: ■ IN VIA PREGIUDIZIALE - accertare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'esistenza tra le parti di una specifica convenzione di arbitrato relativa alla pretesa avanzata dinanzi a codesto Ill.mo Tribunale da parte di [...] Parte_1 - e per l'effetto, senza entrare nel merito della controversia, dichiarare il difetto di competenza di codesto Ill.mo Tribunale e disporre la cancellazione della causa dal ruolo; ■ NEL MERITO - rigettare la domanda di parte attrice, per i motivi esposti*

in narrativa o per gli altri che riterrà comunque di giustizia, in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate. Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali al 15% ai sensi del D.M. n. 55/2014.”

Parte attrice, con le Memorie ex art. 171 *ter* nr. 1 c.p.c., ha eccepito l'inoperatività della clausola compromissoria, deducendo che, la clausola pattizia, era da intendersi “*nulla ai sensi dell’art. 2965 c.c. (...) e in violazione “dei principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c.”*; ha, ulteriormente, dedotto, che la Scrittura Privata del 05.04.2023, costituirebbe una novazione dell’originaria obbligazione con conseguente inapplicabilità della deroga pattizia (“*avendo le parti ridefinito integralmente il rapporto contrattuale originario, sia per quanto concerne l’oggetto, sia relativamente al corrispettivo, sia con riferimento ai termini e alle modalità di esecuzione delle obbligazioni.*”), atteso il mancato richiamo esplicito -in quest’ultima- alle clausole compromissorie. Ha così modificato le proprie conclusioni: “*Dichiarare nulla e/o inefficace la clausola contrattuale di cui all’art. 26 del contratto di subappalto, nella parte in cui subordina la proponibilità di qualsiasi domanda del subappaltatore al rilascio del certificato di collaudo, in quanto contraria agli artt. 1355, 2965 e 1375 c.c., nonché all’art. 24 della Costituzione; - Accertare e dichiarare la non applicabilità della clausola compromissoria al negozio transattivo del 5 aprile 2023, trattandosi di accordo novativo privo di richiamo espresso e specifico alla clausola compromissoria del contratto originario; - In via subordinata, accertare e dichiarare che, anche in caso di accordo non novativo, la clausola compromissoria del contratto originario non si estende automaticamente agli accordi successivi in assenza di un espresso e specifico richiamo; - accertare e dichiarare il grave inadempimento di CP_1 , per l’effetto, dichiarare la risoluzione del contratto, condannando la convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla parte attrice, come richiesti nell’atto di citazione, oltre alla conseguente restituzione dei decimi a garanzia, con ogni conseguente statuizione in ordine ad accessori e spese di giudizio. - In via subordinata, accertare e dichiarare l’inadempimento della convenuta e, per l’effetto, condannarla al risarcimento dei danni derivanti da tale inadempimento, come richiesti nell’atto di citazione, con ogni conseguente statuizione in ordine ad accessori e spese di giudizio.”*

Alla prima udienza di comparizione le Parti hanno chiesto concordemente rinvio per trattative. Alla successiva udienza, preso atto del fallimento delle trattative, le Parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rinviata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. All'udienza del 19 febbraio 2026, la causa è stata riservata alla decisione.

In primo luogo in ordine alla portata della clausola compromissoria e segnatamente all'ambito di applicazione della stessa, non vi è dubbio che l'azione promossa dalla Pt_1 si ricollega esattamente alla esecuzione del medesimo contratto, di modo che non può non ravvisarsi l'attrazione della questione nella clausola devolutiva ad arbitri della relativa controversia.

In ogni caso va ricordato che, recentemente, la Suprema Corte non ha mancato di rilevare che *"in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui detta clausola è annessa."* (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/02/2019, n.3795).

L'articolo 26 (Foro Competente) prevede espressamente:

Le Parti stabiliscono che qualsiasi controversia che dovesse insorgere in dipendenza diretta o indiretta del presente contratto, nessuna esclusa, che non si sia potuta definire bonariamente, sarà devoluta alla cognizione di un Collegio arbitrale composto da tre membri che deciderà secondo diritto, in conformità delle disposizioni in materia di arbitrato contenute nel codice civile agli artt. 806 e segg. .

Il rilascio, da parte dell'Impresa, del certificato di collaudo è condizione di proponibilità di qualsiasi domanda del Subappaltatore in sede contenziosa. Comunque, e in ogni caso, il SUBAPPALTATORE non potrà in nessun caso, pur essendo in corso la controversia, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.

Tale pattuizione integra effettivamente una clausola compromissoria che delega agli arbitri la risoluzione di qualunque controversia inerente il contratto in cui è inserita. Dal tenore letterale della suddetta clausola e, in particolare, il riferimento al deferimento della risoluzione della controversia eventualmente insorta fra le parti ad un collegio arbitrale (composto ai sensi degli articoli 806 e seguenti c.p.c.) va a confermare, secondo questo Giudice, la qualificazione della clausola compromissoria come clausola di arbitrato rituale.

Non si condividono, pertanto, i rilievi mossi dalla difesa attrice, in ordine tanto alla nullità e/o inefficacia della clausola contrattuale, quanto all'inapplicabilità per il mancato richiamo nella Scrittura Privata del 5 aprile 2023.

Va rilevato che: A) con la clausola di cui all'art. 26 del contratto prot. n. WT/0016/CONTR/21, concluso in data 05/02/2021, le parti hanno negoziabilmente previsto la devoluzione a un giudizio arbitrale di tutte le questioni riguardanti i reciproci rapporti in relazione all'esecuzione del contratto relativo alla realizzazione degli impianti elettrici, speciali e meccanici (come peraltro meglio descritti all'art. 2 del suddetto Contratto); B) il credito vantato dalla “ Parte_1

[...] riguarda il pagamento dei lavori eseguiti da quest'ultima nell'interesse della CP_1 nell'ambito del rapporto contrattuale vigente tra le parti. La stessa società attrice, del resto, nell'atto introduttivo del presente giudizio ha espressamente rilevato che il credito azionato trova titolo nel contratto stipulato fra le parti (si veda pagina 1 terzultimo capoverso Atto di Citazione).

Non vi è dubbio, quindi, che la controversia rientra tra quelle devolute alla competenza arbitrale ai sensi dell'art. 26 del contratto.

Del resto la Scrittura Privata (Doc. 2 Fascicolo Attore) deve essere considerato un semplice “*Addendum*” al contratto principale, ciò sulla scorta di quanto convenuto al punto h): “*Pertanto, con il presente atto, ferme e invariate le condizioni di cui al contratto di subappalto del 05.02.2021, prot. WT/O016/CONTR/21, le Parti intendono rideterminare nei termini che seguono le prestazioni oggetto di affidamento, relativi corrispettivi nonché i relativi tempi esecutivi, convenendo, pattuendo e stipulando quanto segue al fine di risolvere bonariamente l'insorgenza controversia*”.

Come autorevolmente sostenuto: “*La clausola contenuta in un contratto di appalto, con la quale le parti abbiano attribuito ad un determinato giudice la competenza in ordine alle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del contratto stesso, deve essere interpretata nel senso di comprendere in tale competenza convenzionale sia le opere già previste, sia quelle inizialmente non pattuite ma rese necessarie in fase attuativa, non potendosi logicamente separare la cognizione del contenzioso tra opere strettamente connesse, e rimanendo, invece, sottratta al foro stabilito per accordo delle parti la competenza in ordine*

ad opere realizzate in adempimento di diverso appalto, del tutto svincolato dal primo” (v. Cass. Sez. 6[^] – 2 n.21503/13).

Ciò posto, considerato che la Suprema Corte ha di recente affermato che *“L'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza”* (cfr. Cass. S.U., n. 23418/2020) e tenuto conto dell'eccezione di compromesso, formulata nella Comparsa dalla società convenuta -che ha invocato la clausola compromissoria contenuta nell'art. 26 del contratto di appalto, eccependo che, in forza di questa, la controversia appartiene alla cognizione del collegio arbitrale previsto dalla richiamata disposizione pattizia-, si deve concludere che -per la lite insorta fra le parti in ordine al rapporto obbligatorio scaturente dal contratto di appalto- sussiste la competenza degli arbitri.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla *Parte_1* nei confronti della *CP_1*,
ogni altra istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede:

- 1) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Roma per essere la presente controversia devoluta alla competenza del collegio arbitrale;
- 3) condanna la *Parte_1* in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla "*CP_1*", spese che si liquidano in € 5.200,00, oltre spese generali, I.V.A. e contributi come per legge.

Così deciso in Roma li 26.03.2026

Il Giudice

Dr.ssa Tiziana Pavoni